



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. b), (proteste arbitro), lett. h), (offese pubblico e giocatori), del Regolamento di Giustizia:

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Toscano impugnato, sanziona l'allenatore e tesserato Sig. Marco Vito con l'interdizione di quindici giorni (dal 9/3/2023 al 23/3/2023 compresi);

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 23 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali